

## CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 53/2018 - 08.03.2018 (UD 07.02.2018)

(Presidente Lattanzi – Estensore Modugno)

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza del 9 novembre 2016, il Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».

1.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito, in qualità di giudice dell'esecuzione, dell'istanza proposta dal difensore di una persona nei cui confronti erano state emesse dal Tribunale ordinario di Chieti tre sentenze definitive di condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, aggravata dall'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori (art. 570, secondo comma, del codice penale): la prima del 17 maggio 2012, divenuta esecutiva il 28 giugno 2016, recante condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per fatti commessi da marzo a settembre 2008; la seconda del 21 giugno 2012, divenuta esecutiva il 12 maggio 2015, recante condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per fatti commessi da ottobre 2008 a marzo 2009; la terza del 10 aprile 2014, divenuta esecutiva il 28 giugno 2016, recante condanna alla pena di sei mesi di reclusione per fatti commessi da agosto 2009 a marzo 2010.

Con l'istanza in questione, il difensore aveva chiesto, in via principale, che – riconosciuto che le tre condanne si riferivano a un unico reato di natura permanente e, dunque, al medesimo fatto – fosse ordinata, ai sensi degli artt. 649 e 669 c.p.p., l'esecuzione della sola sentenza di condanna emessa per prima (quella del 17 maggio 2012); in via subordinata, che venisse applicata, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la disciplina del reato continuato, con conseguente rideterminazione della pena complessiva da espriare.

(....)

*Considerato in diritto*

1.– Il Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 671 c.p.p., «nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando privo di tutela giurisdizionale l'interesse del reo ad una valutazione unitaria delle condotte oggetto delle plurime sentenze di condanna, la quale, da un lato, eviti il cumulo delle pene irrogate in relazione a un unico reato e, dall'altro, commisuri la sanzione all'effettiva e complessiva offesa arrecata con tutte le condotte oggetto dei singoli giudizi.

La pluralità di condanne per distinte frazioni del medesimo reato permanente – suscettibile di determinare anche la revoca della sospensione condizionale della pena eventualmente concessa con le prime di esse – deriverebbe, infatti, da circostanze occasionali e indipendenti dalle scelte del reo. In assenza del potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare unitariamente la pena e di rivalutare la sussistenza dei presupposti per la fruizione della sospensione condizionale, il condannato si troverebbe quindi sottoposto ad un trattamento sanzionatorio irrazionale, deteriore anche rispetto a quello previsto dallo stesso art. 671 c.p.p. per le ipotesi – non meno gravi – del soggetto giudicato in modo separato per plurimi reati avvinti dal concorso formale o dalla continuazione.

(...)

3.– Nel merito, le questioni non sono, tuttavia, fondate.

Il quesito di costituzionalità sottoposto a questa Corte evoca una tematica complessa e spigolosa: la difficoltà, cioè, di coniugare la configurazione teorica del reato permanente, come reato unico a consumazione prolungata nel tempo, con una realtà giudiziaria che conosce ampiamente – e spesso “esige” – giudizi di cognizione frazionati su singoli segmenti temporali della condotta illecita.

Per *communis opinio*, il **reato permanente** – figura richiamata a determinati effetti, ma non definita, tanto dal codice penale (art. 158), quanto dal codice di procedura penale (artt. 8 e 382, comma 2) – si caratterizza come **illecito di durata**, nel quale l’offesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica del reato istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare della condotta volontaria del reo, esaurendosi, sul piano della rilevanza penale, soltanto con la cessazione di quest’ultima.

La giurisprudenza – salvo sporadiche eccezioni – ha sempre riconosciuto al reato permanente **natura unitaria**, scartando l’opposta teoria pluralistica. La prosecuzione nel tempo della condotta, oltre il momento iniziale nel quale sono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, non dà luogo a tante offese – e, dunque, a tanti reati – quanti sono i “momenti” di cui si compone la permanenza: unica è la condotta, unica e medesima l’offesa, unico dunque il reato. Unica dovrebbe essere, pertanto, anche la pena inflitta per l’illecito globalmente considerato. Concezione, questa, che appare riflessa nella previsione dell’art. 158 c.p., in forza della quale la prescrizione decorre, per il reato permanente, solo dal momento in cui è cessata la permanenza.

Di fatto, tuttavia, può accadere che il reato permanente venga giudicato in modo **frazionato**, con riferimento a distinti segmenti temporali della condotta antiggiuridica, dando così luogo ad una pluralità di giudicati di condanna. Si tratta di una evenienza che può dipendere – e di consueto dipende – da fattori in sé del tutto “fisiologici”.

Per un verso, infatti, è ovvio che – essendo il reato permanente già perfetto con la realizzazione di tutti gli elementi tipici della fattispecie – l’azione penale può essere promossa anche se la permanenza è ancora in corso (diversamente, la protrazione della condotta antiggiuridica sottrarrebbe il reo alla punizione).

Ma in una simile ipotesi la **condanna** può riguardare, comunque sia – altrettanto ovviamente – solo la condotta ad essa anteriore, non essendo concepibile una condanna per il futuro. Di conseguenza, ove il reo persista nell’illecito anche dopo la condanna, potrà essere necessario instaurare un **ulteriore procedimento penale** al fine di reprimere la condotta successiva. Si tratta di ipotesi non infrequente nei procedimenti per reati di tipo associativo (e, in particolare, di associazione mafiosa), nei quali l’azione penale viene spesso esercitata quando il sodalizio criminoso è ancora in attività, mentre la protrazione della condotta tipica non è preclusa – per consolidata giurisprudenza – nemmeno dallo stato di detenzione dell’associato. Anche l’autore di un reato permanente a carattere **omissivo** (quale quello di cui si discute nel giudizio a quo) può, d’altronde, persistere nella sua inazione antidoverosa, malgrado il processo già instaurato nei suoi confronti.

Per altro verso, può anche accadere che il pubblico ministero acquisisca in modo graduale la prova della commissione del reato permanente da parte del soggetto: dapprima, cioè, in relazione ad un certo periodo di tempo – limitatamente al quale viene, quindi, inizialmente promossa l’azione penale – e poi in relazione ad altri periodi, anteriori o successivi, per i quali vengono instaurati ulteriori giudizi.

Proprio a questa seconda fenomenologia appare, nella sostanza, ascrivibile la vicenda oggetto del giudizio a quo. La figura criminosa che viene in rilievo nella specie è quella della violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella sottofattispecie dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, prevista dall’**art. 570, co. 2, n. 2**), c.p. Tale ipotesi delittuosa si connota, in base a un consolidato indirizzo

giurisprudenziale, come reato di natura permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo dell'inadempimento volontario dell'obbligo, cessando – laddove non intervenga il fenomeno della cosiddetta interruzione giudiziale della permanenza, sul quale si porterà l'attenzione più avanti – solo nel momento in cui l'obbligo stesso viene assolto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22-28 luglio 2015, n. 33220; sezione sesta penale, sentenza 4-19 dicembre 2013, n. 51499). In accordo con i postulati della **teoria unitaria**, il delitto in questione non può essere, quindi, in linea di principio, scomposto in una pluralità di reati omogenei, corrispondenti alle singole violazioni (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 ottobre-13 novembre 2015, n. 45462).

Nel caso di specie, tuttavia – secondo quanto si evince dall'ordinanza di rimessione – è avvenuto che, a seguito della presentazione di plurime denunce-querelle da parte del coniuge separato, un soggetto rimasto continuativamente inadempiente agli obblighi di assistenza familiare sia stato sottoposto a tre distinti procedimenti penali in rapporto a singole frazioni del periodo di inadempienza: procedimenti conclusi con altrettante sentenze di condanna, divenute definitive.

4.– Ciò premesso, il rimettente pone a fondamento delle questioni sollevate un duplice presupposto interpretativo: e, cioè, che nel caso considerato – e negli altri consimili – non troverebbe applicazione né la disciplina degli artt. 649 e 669 c.p.p., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di condanne per un medesimo fatto, né quella dell'art. 671 c.p.p., in tema di riconoscimento della continuazione *in executivis*. Con la conseguenza – reputata costituzionalmente inaccettabile – che l'interessato si troverebbe esposto al cumulo materiale delle pene inflittegli (cumulo che, nel caso di specie, porterebbe anche al superamento della pena edittale massima prevista dall'art. 570, secondo comma, c.p.).

Quanto al primo dei due presupposti, il citato art. 649 c.p.p. enuncia il noto principio del *ne bis in idem*, stabilendo che «[l]'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze». Ove, ciò nonostante, venga di nuovo iniziato il procedimento penale, il giudice deve farlo prontamente cessare, pronunciando sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni stato e grado del giudizio.

L'art. 669 c.p.p. si occupa, a sua volta, dell'ipotesi in cui il meccanismo non abbia in concreto funzionato, e siano state quindi pronunciate più sentenze di condanna divenute irrevocabili contro la stessa persona per il medesimo fatto. In tal caso, «il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, revocando le altre» (salve le regole particolari stabilite dai commi 2 e seguenti per i casi in cui siano state inflitte pene diverse).

In qual modo il principio del *ne bis in idem* interagisca con i reati permanenti è uno degli interrogativi “storici” generati da tale categoria di reati. Al riguardo, la giurisprudenza ha respinto in modo compatto la tesi sostenuta da una parte della dottrina, secondo la quale, una volta riconosciuta la natura unitaria del reato permanente, il suddetto principio dovrebbe precludere un nuovo giudizio – e, dunque, la possibilità di applicare una ulteriore pena – per la **condotta tipica posteriore** a quella che ha già dato luogo a un giudicato di condanna, posto che la diversa connotazione temporale del fatto – e, in particolare, la sua dilatazione sul piano cronologico – non ne scalfirebbe l'identità agli effetti dell'art. 649 c.p.p.

Come ricorda il rimettente, la giurisprudenza di legittimità appare salda nel ritenere, in senso contrario, che, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'**imputazione** e accertata con la sentenza irrevocabile, e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa

condotta in epoca successiva, la quale integra un “fatto storico” diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere (tra le molte, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 marzo-15 maggio 2015, n. 20315; sezione terza penale, sentenza 21 aprile-11 maggio 2015, n. 19354; sezione seconda penale, sentenza 12 luglio-13 settembre 2011, n. 33838).

Ciò in quanto l’identità del fatto, rilevante ai fini dell’operatività del principio del *ne bis in idem*, sussiste – secondo un radicato principio giurisprudenziale – solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (per tutte, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 giugno-28 settembre 2005, n. 34655; nel senso che l’art. 649 c.p.p. “viva” nei termini ora indicati si è, del resto, già espressa più volte questa Corte: sentenze n. 200 del 2016 e n. 129 del 2008). Nel caso considerato, per contro, le condotte oggetto dei due giudizi successivi al primo sono chiaramente distinte sul piano “storico”.

In questa prospettiva, al fine di stabilire per quale porzione il reato permanente deve ritenersi coperto dal giudicato, e dunque non ulteriormente giudicabile (con conseguente operatività, in caso di inosservanza del divieto, del regime previsto dall’art. 669 c.p.p.), occorre tenere conto delle modalità di **formulazione dell’imputazione**. Nei reati permanenti l’accusa può essere, infatti, contestata all’imputato in due modi: la cosiddetta contestazione “chiusa” e la cosiddetta contestazione “aperta”.

La contestazione si definisce “**chiusa**” allorché il capo di imputazione individui con precisione la durata della permanenza, specificando, in particolare, la data finale dell’attività criminosa contestata. In simile evenienza – sempre alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità – il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato, senza poter conoscere della eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la data indicata nel capo di imputazione, a meno che tale ulteriore attività formi oggetto di una contestazione suppletiva del pubblico ministero ai sensi dell’art. 516 c.p.p.

Si è invece al cospetto di una contestazione “**aperta**” quando nel capo di imputazione il pubblico ministero indichi esclusivamente la data iniziale della permanenza, o la data dell’accertamento, e non anche quella finale: ciò, sul presupposto che la permanenza sia ancora in corso al momento di esercizio dell’azione penale. In tale evenienza – secondo la giurisprudenza largamente prevalente – la protrazione della condotta nel corso del processo deve ritenersi compresa nella contestazione, con la conseguenza che il giudice può pronunciarsi su di essa senza necessità di contestazioni suppletive da parte del titolare dell’azione penale.

La *vis* espansiva della contestazione alla condotta successiva incontra, peraltro, un limite ultimo, rappresentato dalla pronuncia della **sentenza di primo grado**. Tale sentenza cristallizza, infatti, in modo definitivo l’imputazione, la quale non può più essere modificata nei gradi di impugnazione, impedendo così che, in quel processo, possa formare oggetto di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13 luglio-22 ottobre 1998, n. 11021; sezioni unite penali, sentenza 11-26 novembre 1994, n. 11930; nonché, più di recente, tra le altre, sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798).

Da ciò deriva, per quanto qui interessa, che lo sbarramento del *ne bis in idem* opera, nel caso di contestazione di tipo “chiuso”, con riguardo alla condotta posta in essere nel periodo indicato nel capo di imputazione (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798; sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479), salvo, s’intende, che sia intervenuta una contestazione suppletiva; nel caso di contestazione di tipo “aperto”, in rapporto alla condotta realizzata dalla data

iniziale indicata nel capo di imputazione a quella della pronuncia della sentenza di primo grado (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 marzo-14 giugno 2012, n. 23695; sezione sesta penale, sentenza 4 ottobre-29 novembre 2000, n. 12302).

Le conclusioni giurisprudenziali ora ricordate rispondono ad esigenze pratiche evidenti e difficilmente eludibili. Per quanto attiene alla ritenuta possibilità di procedere per la condotta successiva alla sentenza di primo grado, è palese che, se così non fosse, detta sentenza si tradurrebbe in un inaccettabile “salvacondotto” per chi intenda continuare a violare la legge penale. E ciò quantunque si discuta di condotta che non avrebbe potuto in nessun caso essere giudicata nel processo già definito.

Quanto, poi, alla possibilità di procedere per la condotta successiva alla data finale della contestazione “chiusa”, ancorché anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (condotta che pure, in linea teorica, avrebbe potuto essere giudicata con tale sentenza, ove il pubblico ministero avesse proceduto a una contestazione suppletiva), si reputa egualmente illogico che il reo possa godere di una “franchigia penale” riguardo alla perdurante condotta illecita per il mero fatto che l’accertamento giudiziario abbia riguardato solo un segmento temporale del reato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479).

Come già accennato, la frammentazione delle iniziative giudiziali nell’ipotesi considerata può dipendere – e solitamente dipende – dal fatto che il pubblico ministero ha acquisito in tempi diversi la prova della responsabilità dell’agente con riguardo ai singoli segmenti temporali.

Alla luce di quanto esposto, si deve quindi concludere che il primo presupposto ermeneutico del rimettente – ossia l’impossibilità di ravvisare nella vicenda oggetto del giudizio a quo l’ipotesi della pluralità di sentenze di condanna per il medesimo fatto – è corretto, perché conforme al “diritto vivente” di matrice giurisprudenziale. Nella specie, infatti, tutte e tre le sentenze di condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare sono state pronunciate in relazione a contestazioni di tipo “chiuso”, attinenti a periodi di tempo diversi e non sovrapposti tra loro (rispettivamente, da marzo a settembre 2008, da ottobre 2008 a marzo 2009 e da agosto 2009 a marzo 2010). Dunque, in base ai ricordati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non sussisteva alcuna preclusione al promovimento dei giudizi successivi al primo, ancorché relativi a segmenti della condotta cronologicamente antecedenti alla prima sentenza di condanna di primo grado, poi divenuta definitiva (sentenza pronunciata solo il 17 maggio 2012).

5.– Il discorso è diverso quanto al secondo presupposto interpretativo, relativo alla pretesa inapplicabilità, nella fattispecie considerata, dell’art. 671 c.p.p.: disposizione in forza della quale, quando siano state pronunciate più sentenze o decreti penali irrevocabili in procedimenti distinti contro la stessa persona, il giudice dell’esecuzione può applicare, su istanza del condannato o del pubblico ministero – laddove ne sussistano i presupposti – la disciplina del reato continuato (oltre a quella del concorso formale di reati), sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

Al riguardo, il rimettente osserva che l’istituto della continuazione postula che l’agente abbia commesso una pluralità di reati distinti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nella specie, si sarebbe invece al cospetto di un unico reato permanente, giudicato “per tranches” in sede cognitiva.

Il giudice *a quo* si mostra consapevole dell’esigenza di confrontarsi, a questo proposito, con il fenomeno della cosiddetta **interruzione giudiziale della permanenza**: ossia con l’indirizzo giurisprudenziale, ampiamente consolidato, secondo il quale la permanenza può cessare, oltre che per cause “naturalistiche” – l’esaurirsi della condotta tipica – anche per cause giudiziarie, connesse alle modalità di accertamento dell’illecito, che frantumano l’unità del reato permanente, facendo sì che la protrazione successiva della condotta integri un reato distinto e autonomo, pur se omologo.

Il Tribunale teatino non pone in discussione la validità di tale risalente costruzione giurisprudenziale. Nega, tuttavia, che il fenomeno si sia verificato nella fattispecie

sottoposta al suo esame. Rileva, infatti, che per costante giurisprudenza l'interruzione giudiziale della permanenza si verifica solo per effetto – e al momento – della sentenza di primo grado. Nel caso di specie – come già ricordato poc'anzi – la prima sentenza di primo grado è posteriore all'ultima delle condotte giudicate nei tre processi. Di conseguenza, l'unitarietà del reato permanente non sarebbe stata spezzata.

Il giudice a quo aggiunge che l'applicazione del regime del cumulo giuridico delle pene, nei termini delineati dall'art. 81 c.p., prevista nel caso del reato continuato, «non collim[erebbe]» neppure con l'esigenza, che emerge nella specie, «di riparametrare la pena secondo lo schema del reato unico», tenendo conto del complesso delle condotte separatamente giudicate in sede cognitiva.

Sul punto, va rilevato che è ben vero che in numerose pronunce la giurisprudenza di legittimità ha individuato in modo indistinto il fattore di interruzione giudiziale della permanenza nella sentenza di primo grado. In numerose altre ha precisato, però, che una simile affermazione va riferita al caso in cui la contestazione del reato sia stata formulata in forma **“aperta”**: ipotesi nella quale, come detto, il giudicato copre anche la protrazione della condotta fino al momento della pronuncia di detta sentenza (tra le molte, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 5 luglio-21 settembre 2017, n. 43173; sezione seconda penale, sentenza 1° marzo-6 giugno 2016, n. 23343; sezione sesta penale, sentenza 3 ottobre 2013-20 marzo 2014, n. 13085).

In ulteriori decisioni, la Corte di cassazione è, per converso, chiara nell'affermare che, in caso di contestazione **“chiusa”**, è la data finale indicata nel capo di imputazione a segnare – una volta che sul fatto sia intervenuto l'accertamento processuale definitivo – il momento nel quale si determina la frantumazione della condotta criminosa, che imprime alla condotta successiva i connotati di un distinto reato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479; nonché sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798).

Occorre, in effetti, considerare che l'istituto dell'**interruzione giudiziale della permanenza** è stato elaborato, sin da tempi remoti, dalla giurisprudenza in precipuo collegamento con la problematica cui si è fatto riferimento in precedenza: ossia proprio al fine di giustificare, sul piano teorico, la possibilità di giudicare in modo separato singoli segmenti temporali del reato permanente senza incorrere nella violazione del divieto di bis in idem, evitando effetti di “immunità penale”. In questa ottica, è del tutto logico che le meccaniche operative del fenomeno dell'interruzione giudiziale vadano di pari passo con quelle del ne bis in idem, rimanendo perciò collegate alle modalità di formulazione (“chiusa” o “aperta”) dell'accusa, nei termini dianzi ricordati. Sarebbe, del resto, singolare, se non anche contraddittorio, che – così come mostra, in sostanza, di ritenere il giudice a quo – un segmento del reato permanente debba essere considerato fatto diverso e autonomo, ai fini dell'esclusione dell'operatività del ne bis in idem, malgrado il principio di unitarietà di tale categoria di reati, e, al contrario, porzione del fatto già giudicato – in nome di quello stesso principio – quando si tratti di stabilire se si sia al cospetto di un reato unico o di una pluralità di reati. Se si riconosce alle modalità dell'accertamento giudiziario (fattore di tipo processuale) la capacità di frantumare l'unità sostanziale del reato permanente – in risposta alle esigenze pratiche cui si è fatto cenno, giudicate ineludibili – ciò non può non valere su entrambi i versanti.

In siffatto ordine d'idee, l'interruzione della permanenza deve ritenersi intervenuta anche nel caso oggetto del giudizio a quo: discutendosi di contestazioni “chiusa”, non rileva, in contrario, il fatto che la prima sentenza di primo grado sia successiva all'intero periodo cui si riferiscono le tre condanne.

Superando iniziali esitazioni, la giurisprudenza di legittimità appare, d'altro canto, ormai costante nel ritenere che, nel caso di interruzione giudiziale della permanenza, è

bene applicabile ai vari segmenti di condotta autonomamente giudicati la disciplina del **reato continuato**, anche in sede esecutiva (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 luglio-13 settembre 2011, n. 33838; sezione prima penale, sentenza 19 maggio-25 ottobre 2011, n. 38486; sezione prima penale, sentenza 3 marzo-8 aprile 2009, n. 15133; sezione prima penale, sentenza 17 novembre-20 dicembre 2005, n. 46576). L'identità del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, secondo comma, c.p. al fine di cementare i vari fatti di reato, è d'altronde facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuità, quale quella integrativa del reato permanente.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha posto specificamente in risalto come l'operazione considerata – ossia l'applicazione *in executivis* della disciplina del reato continuato – consenta di ripristinare anche quella pena per tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato che sarebbe stata irrogata in modo unitario se i segmenti temporali del reato permanente fossero stati oggetto di un unico processo di cognizione (in questo senso, con particolare riguardo al caso di contestazione “chiusa”, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479).

Tutto ciò porta a concludere che – contrariamente a quanto opina il giudice a quo – la previsione dell'art. 671 c.p.p. risulta pianamente riferibile anche all'ipotesi in discussione.

6.– Alla luce di quanto precede, le questioni vanno dichiarate non fondate per erroneità del presupposto interpretativo concernente l'asserita inapplicabilità, nel caso considerato, della disciplina recata dall'art. 671 c.p.p.: erroneità cui consegue il venir meno dei dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice a quo, legati all'asserita, indefettibile operatività del regime del cumulo materiale delle pene.

*Per questi motivi*  
*la Corte Costituzionale*

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.